

Disposizioni per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui all'art.1 c.797 e seguenti della Legge 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021)

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

	Domande	Risposte
1	<p>Assistenti sociali dipendenti a tempo indeterminato dell'AUSL (Azienda Unità Sanitaria locale), assegnati funzionalmente all'Unione dei Comuni, a seguito di ritiro delle deleghe all'AUSL da parte dell'Unione per le funzioni sociali, e economicamente finanziati dall'Unione con trasferimento all'AUSL, dovranno essere computate?</p>	<p>Benché diffusa nella prassi consolidata, l'assegnazione funzionale non costituisce un istituto disciplinato dal vigente ordinamento in materia di personale della P.A..</p> <p>Tuttavia, laddove gli oneri imputabili al contratto di lavoro del personale interessato siano soggetti a rimborso da parte dell'ente utilizzatore, ovvero destinatario dell'assegnazione funzionale, si tratta di un'opzione che è a tutti gli effetti assimilabile al comando.</p> <p>Si ritiene pertanto che nel caso in esame, ricorrendo tutte le condizioni previste ai fini dell'inserimento nel computo, gli assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti dall'AUSL assegnati funzionalmente all'Unione di Comuni ed effettivamente impiegati nei servizi di assistenza sociale dell'ambito territoriale di riferimento possano essere conteggiati tra gli assistenti sociali forniti dalla stessa Unione, purché i relativi oneri siano effettivamente posti a suo carico.</p>
2	<p>Il conto annuale del personale a cui fa riferimento il decreto all'art. 3 è riferito all'anno 2020? Ad oggi tale conto verrà predisposto nell'anno 2021, all'incirca nel mese di maggio/giugno (salvo proroghe). Quello disponibile attualmente è quello del 2019, che è stato predisposto a settembre 2020.</p>	<p>Ai fini della quantificazione degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato impiegati nei servizi sociali dell'Ambito territoriale e della determinazione del contributo ad esso spettante, ai sensi dell'art.1 c. 797 della Legge di Bilancio 2021, rilevano i dati (relativi all'anno precedente e previsionali per l'annualità in corso) forniti dagli stessi Ambiti territoriali con le modalità di cui alle istruzioni trasmesse con nota n. 1447 del 12/02/2021, ed in particolare quelli caricati sui prospetti del SIOSS.</p> <p>Su questa base, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà alla prenotazione delle risorse spettanti agli Ambiti per l'annualità in corso, che saranno liquidate nel 2022.</p>

		<p>Ai sensi dell'art.3 c.2 del D.M. n.15 del 04/02/2021, i dati risultanti dal Conto annuale del personale, così come approvato e trasmesso dall'ente ai competenti organi entro le scadenze previste dalla Legge, rilevano unicamente in sede di controllo ed ai fini della necessaria verifica della coerenza delle informazioni caricate sul SIOSS entro il 28 febbraio di ogni anno (per l'anno corrente entro il 1 marzo, dato che il 28 febbraio cade di domenica).</p> <p>Le somme liquidabili agli Ambiti con riferimento al 2021 saranno stabilite con apposito Decreto entro il 30 giugno del 2022, previa verifica della rispondenza dei dati previsionali caricati sul SIOSS entro il 28 febbraio dell'anno precedente con quelli risultanti a consuntivo dal conto annuale del personale 2021, di norma disponibile a quella data.</p> <p>Si ribadisce pertanto che i dati utilizzati per il calcolo degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato impiegati nei servizi sociali dell'Ambito territoriale di riferimento dovranno riferirsi, per la parte previsionale all'anno in corso e per i dati a consuntivo, all'anno immediatamente antecedente, ovvero, in sede di prima applicazione al 2020 (anche se le prime erogazioni del contributo si riferiscono all'anno 2021 e dunque per il primo anno i dati relativi all'annualità precedente – 2020 – sono finalizzati unicamente a fornire un quadro conoscitivo della situazione di partenza e non rilevano ai fini della determinazione del contributo).</p>
3	<p>Nel nostro territorio il servizio sociale è gestito in modo associato in Unione ed è accorpato al servizio scolastico, Servizio Sociale ed Educativo Associato. La struttura organizzativa vede l'articolazione in poli territoriali, la cui responsabilità è affidata in due casi a due responsabili, i quali per parte del loro tempo sono dedicate alla funzione sociale (circa 18 ore a settimana) e per altra parte del tempo svolgono competenze di responsabili e non solo per il settore scuola. Dobbiamo considerare solo il tempo che dedicano al sociale, e cioè per 18 ore settimanali?</p>	<p>Si, andrà considerato solo il tempo dedicato alle funzioni sociali, pertanto nel caso rappresentato andrà calcolata la percentuale di part time corrispondente. Come previsto nelle istruzioni trasmesse con nota n. 1447 del 12/02/2021, nel calcolo debbono infatti essere computati unicamente gli assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed oneri a carico dell'ente di appartenenza, effettivamente impiegati, in tutto o in parte, nei servizi di assistenza sociale dell'ambito territoriale sociale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, nello specifico, in una o più delle seguenti aree di attività e/o nella loro organizzazione e pianificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segretariato sociale 2. Servizio Sociale Professionale 3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti 4. Persone con disabilità - Non autosufficienti 5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale)

<p>4</p>	<p>Nel conteggio delle Assistenti sociali devono essere inserite anche le assistenti sociali distaccate presso altri Enti, quali ad esempio la Procura?</p>	<p>Come precisato nelle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 1447 del 12/02/2021, nel calcolo debbono essere computati gli assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed oneri a carico dell'ente di appartenenza, effettivamente impiegati, in tutto o in parte, nei servizi di assistenza sociale dell'Ambito territoriale di riferimento e, nello specifico, in una o più delle seguenti aree di attività e/o nella loro organizzazione e pianificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segretariato sociale 2. Servizio Sociale Professionale 3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti 4. Persone con disabilità - Non autosufficienti 5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale) <p>Pertanto, gli assistenti sociali comandati o distaccati presso altri enti che non svolgano alcuna delle suddette funzioni di assistenza sociale per l'ambito territoriale di riferimento, non dovranno essere incluse nel conteggio dall'ente che ha disposto il Comando o il distacco, né potranno concorrere in alcun modo al calcolo.</p> <p>Preme altresì evidenziare che, laddove gli assistenti sociali comandati o distaccati fossero invece impiegati nello svolgimento delle sopra indicate attività per conto dell'ATS di riferimento, potranno e dovranno essere incluse nel conteggio a cura dell'ente utilizzatore, che, ai sensi della vigente normativa in materia è tenuto a sostenere, nella forma del rimborso, la relativa spesa.</p> <p>Si precisa infine che laddove gli assistenti sociali assunti dall'ente prestino servizio presso la Procura al fine di assicurare le necessarie funzioni di raccordo con l'ambito e per conto dell'ambito, restando in capo al medesimo i relativi oneri, potranno essere computate nel calcolo da parte dell'ente che ne sostiene l'onere.</p>
<p>5</p>	<p>Nel computo delle assistenti sociali in servizio nell'anno 2020 vanno considerate le dipendenti che, pur avendo il profilo di assistenti sociali, sono state assegnate stabilmente con Deliberazione di Giunta municipale ad altro settore?</p>	<p>Come precisato nelle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 1447 del 12/02/2021, nel calcolo debbono essere computati unicamente gli assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed oneri a carico dell'ente di appartenenza, effettivamente impiegati, in tutto o in parte, nei servizi di assistenza sociale dell'Ambito territoriale di riferimento e, nello specifico, in una o più delle seguenti aree di attività del settore sociale e/o nella loro organizzazione e pianificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segretariato sociale 2. Servizio Sociale Professionale

		<p>3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti 4. Persone con disabilità - Non autosufficienti 5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale)</p> <p>Pertanto, i dipendenti con profilo di assistente sociale che risultino assegnati ad altro settore dell'amministrazione ed abbiano prestato servizio in quello stesso settore per l'intero anno 2020 non potranno essere inclusi nel conteggio.</p> <p>Diversamente, nel caso in cui l'assegnazione ad altro settore decorra da una data successiva al 1^a gennaio o comunque non copra l'intera annualità, i suddetti dipendenti potranno essere computati nel conteggio per la quota parte di eventuale impiego nei servizi sociali dell'Ambito territoriale di riferimento.</p> <p>Si precisa inoltre che gli assistenti sociali eventualmente impiegati in altri settori per l'espletamento di funzioni che richiedono le specifiche competenze degli assistenti sociali, ad esempio per la valutazione delle condizioni delle famiglie e la presa in carico, possono essere incluse nel conteggio.</p> <p>Si evidenzia, infine, che gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato assegnati ad altri settori dell'ente potranno in ogni caso concorrere al raggiungimento delle soglie di cui all'art.1 c. 797 della Legge di Bilancio 2021 qualora se ne preveda l'assegnazione ai servizi sociali dell'ambito nell'anno 2021.</p>
6	<p>Lo scrivente Ambito Territoriale vede già soddisfatta la condizione di n. 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti: si chiede se il finanziamento previsto possa essere utilizzato per rafforzare il servizio sociale con la stabilizzazione delle altre figure dell'area sociale.</p>	<p>Il contributo previsto dall'art. 1 c.797 della Legge di Bilancio 2021 è riconosciuto in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali assunti a tempo indeterminato in servizio nell'anno che eccedono la soglia di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.</p> <p>Come espressamente previsto dalla norma dunque, ai fini dell'accesso a contributo potranno essere computati nel conteggio unicamente gli operatori con qualifica di assistente sociale assunti a tempo indeterminato effettivamente impiegati nei servizi di competenza dell'ambito territoriale e/o nelle relative attività di organizzazione e programmazione.</p> <p>Per quanto concerne invece le modalità di utilizzo del contributo annuale, ovvero l'allocazione in Bilancio degli importi ammessi a finanziamento, si evidenzia che esse rientrano nell'autonomia decisionale e organizzativa dell'ente beneficiario, che potrà quindi utilizzare le risorse spettanti per ogni assistente sociale, o frazione di assistente sociale assunto a tempo</p>

		<p>indeterminato che eccede le previste soglie per il raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento dei servizi sociali previsti dagli atti di programmazione locale.</p> <p>Pertanto, laddove sussistano le condizioni per l'accesso al contributo, nulla osta ad utilizzare le risorse aggiuntive che in tale modo si sono rese disponibili nel bilancio per la stabilizzazione di altre figure professionali impiegate nei servizi sociali dell'ambito.</p>
7	<p>Qualora l'Ente Comunale non raggiunga i requisiti richiesti per ottenere il Contributo, in quali sanzioni incorre e a partire da quando?</p>	<p>La norma si compone di due aspetti. Il primo riguarda l'introduzione di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni Ambito territoriale; il secondo riguarda l'erogazione a tale fine di un contributo. Ai fini del rispetto del livello essenziale, ciascun Comune può avvalersi di personale interno o esterno, anche assunto a tempo determinato. Il contributo è, invece, erogato con riferimento al solo personale assunto a tempo indeterminato, eccedente date soglie.</p> <p>Nel caso in cui nell'Ambito territoriale sociale di appartenenza del Comune non si siano ancora realizzate le condizioni minime per l'accesso a contributo (consistenti nel superamento della soglia di 1 assistente sociale assunto a tempo indeterminato ogni 6.500 abitanti) non si configura alcuna inadempienza, né è pertanto prevista alcuna sanzione.</p> <p>Le disposizioni di cui all'art. 1 c.797 e ss. della Legge di Bilancio 2021 sono semmai finalizzate a promuovere e sostenere l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli enti locali titolari delle funzioni sociali cui alla L.328/2000 in funzione del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale professionale pari ad un operatore ogni 5.000 abitanti su tutto il territorio nazionale. A tale finalità possono concorrere le risorse che l'articolo 1, comma 791 della legge di bilancio 2021 dedica al rafforzamento del fondo di solidarietà comunale per lo sviluppo e l'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata.</p> <p>Per quanto riguarda il rispetto del livello essenziale delle prestazioni, nel ribadire che attraverso il contributo si intende agevolare il suo adempimento, si richiama quanto indicato nell'articolo 120 della Costituzione, in merito alla possibilità del Governo di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città</p>

		metropolitane, delle Province e dei Comuni, tra l'altro, quando lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
8	Qualora in un Ente Comunale il numero di assistenti sociali a tempo indeterminato sia nel 2020 che nel 2021 rischia di essere inferiore alla percentuale richiesta per ottenere il Contributo, è possibile stabilizzare il personale assunto con contratti a tempo determinato nel 2021 per poter ottenere il contributo nel 2022?	Nel premettere che, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso a contributo e della determinazione della relativa entità, il calcolo è effettuato con riferimento all'intero Ambito territoriale sociale, e non al singolo Comune, confermiamo che si può senz'altro procedere alla stabilizzazione del personale con qualifica di assistente sociale assunto a tempo determinato nel 2021 in funzione del superamento del rapporto di 1 a 6.500 e del conseguente accesso al contributo nel 2022.
9	Al fine di rendicontare correttamente le ore delle Assistenti Sociali assunte dai Comuni si chiede quanto segue: 1) Le posizioni organizzative vengono considerate come Dirigenti? 2) Se un'assistente sociale, assunta con tale ruolo, ricopre anche posizione organizzativa con la responsabilità di altre aree (es. scolastica, cultura ecc.) come devono essere conteggiate le ore per il solo servizio sociale?	1) Pur svolgendo funzioni spesso analoghe e costituendo dei quadri dell'organizzazione di appartenenza, gli assistenti sociali titolari di posizione organizzativa non sono e non devono essere computati nel calcolo come dirigenti, in ragione della diversa tipologia di Contratto di lavoro e del conseguente, diverso inquadramento giuridico ed economico all'interno dell'ente. Ai fini del calcolo, i dipendenti con profilo di assistente sociale responsabili di posizione organizzativa con attribuzione di responsabilità e/o funzioni di direzione, programmazione o coordinamento inerenti una o più delle sotto indicate aree di attività devono pertanto essere valorizzate nella macrocategoria "ND" (2° colonna) della sezione "Anagrafica" del prospetto di calcolo di cui all'allegato 2 delle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 1447 del 12/02/2021. 2) Poiché andrà considerato solo il tempo dedicato alle funzioni sociali, andrà calcolata la percentuale di part time corrispondente. Pertanto, a titolo esemplificativo, se le ore dedicate al sociale rappresentano un quarto dell'orario di lavoro, nel conteggio l'assistente sociale verrà considerato come part-time al 25%.
10	Ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti gli assistenti sociali effettivamente impiegati	Come specificato nelle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 1447 del 12/02/2021, gli assistenti sociali da computare ai fini del calcolo sono tutti quelli

	<p>nei servizi sociali svolti nel territorio dell’Ambito Territoriale e nella loro organizzazione e pianificazione assunti a tempo indeterminato. Come riportato nelle Istruzioni, in relazione alla concreta organizzazione dei servizi sociali in ciascun Ambito territoriale, si può fare riferimento anche a quelli assunti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune) - Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000 <p>Fa differenza la modalità di assunzione degli assistenti sociali in questi enti? Devono aver fatto il concorso come da pubblica amministrazione?</p>
<p>11</p>	<p>effettivamente impiegati nei servizi sociali dell’Ambito territoriale sociale assunti a tempo indeterminato dai Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane che ne fanno parte, o da uno dei seguenti enti, a cui partecipino o di cui si avvalgano i sopra elencati enti territoriali ai fini dell’esercizio delle funzioni sociali di propria competenza istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune) • Istituzione ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (organismo strumentale del Comune) • Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari (art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Società della Salute (Azienda consortile riconducibile all’art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000 • Comune capofila, in caso di convenzione associativa di cui all’art. 30 del D. Lgs. 267/2000) <p>Non possono pertanto essere computati assistenti sociali eventualmente assunti da questi enti con contratto diverso da quello a tempo indeterminato. Le modalità di reclutamento del personale a cui possono ricorrere i suddetti enti sono di norma disciplinate dalla legge. Pertanto, purché conformi con le disposizioni normative vigenti in materia, le modalità adottate o previste dagli enti medesimi ai fini del reclutamento del personale (concorso, scorrimento di graduatorie esistenti, mobilità, ricorso all’istituto del comando, del distacco, ecc.) non rilevano, a condizione che il personale sia assunto direttamente da uno dei suddetti enti e pertanto figuri tra i suoi dipendenti, ovvero a tutti gli effetti inserito nell’organico dell’ente o, eventualmente, in distacco o in comando presso l’ente medesimo.</p> <p>Il comma 801 della legge di Bilancio 2021, nel richiamare le deroghe ai fini del contenimento delle spese di personale, include anche la sterilizzazione delle spese di personale etero-finanziate (art. 57, comma 3-septiesse del D.L. 104/2020). Pertanto, a decorrere dall’anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione (13 ottobre 2020) del D.L. 104/2020, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti</p>

	<p>sostenuta per l'assunzione in oggetto, riducendo così di pari importo la somma complessivamente destinata alla spesa del personale dell'Ente.</p>	<p>entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1,1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.</p> <p>Ciò premesso, poiché la certezza delle risorse è attestata dal decreto di attribuzione delle stesse, sarà possibile per l'Ente scomputare la spesa sostenuta per le assunzioni, sulla base delle determinazioni dell'Ambito Territoriale in relazione al riparto del contributo (come previsto dall'art. 2 del D.M. 4 febbraio 2021 n. 15), fermo restando che il contributo stesso sarà erogato nel corso dell'anno successivo, a seguito dei controlli previsti dal Decreto 15/2021.</p>
12	<p>Il personale dei servizi sociali dell'Ambito è assunto da una cooperativa sociale e non dall'Ambito stesso. Si può accedere al contributo previsto dall'art 1 c. 797 804 L. 178/2020?</p>	<p>No, ai fini dell'accesso a contributo rilevano esclusivamente gli assistenti sociali impiegati nei servizi sociali dell'ambito, assunti a tempo indeterminato dai Comuni, dalle Unioni di Comuni o dalle le Comunità montane facenti parte dell'Ambito, o da uno degli enti sottoelencati, a cui gli stessi enti territoriali partecipano o di cui si avvalgano ai fini dell'esercizio delle funzioni sociali di propria competenza istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune) • Istituzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (organismo strumentale del Comune) • Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari (art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Società della Salute (Azienda consortile riconducibile all'art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000 • Comune capofila, in caso di convenzione associativa di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000) <p>La finalità della norma, infatti, non è soltanto quella di promuovere e incentivare il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale di base pari a un operatore ogni 5.000 abitanti, ma anche di raggiungere tale obiettivo mediante personale assunto stabilmente dagli enti locali titolari delle funzioni sociali, al fine di dare continuità al servizio.</p>

		<p>In caso di servizi gestiti mediante appalto, invece, il personale reso disponibile per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto dipende dall'appaltatore, che ne è a tutti gli effetti il datore di lavoro. La continuità del servizio dipenderebbe in questo caso dalla durata dell'appalto.</p>
<p>13</p>	<p>Per accedere al contributo viene chiesto di fornire anche le previsioni per l'anno corrente sul personale a tempo indeterminato (2021). Tali dipendenti dovranno essere già previsti nella pianta organica dell'ente?</p> <p>l'ente dovrà già, ad oggi, prevedere per l'anno 2021, concorsi pubblici per l'assunzione di tali figure?</p> <p>si può inserire una previsione di assunzioni per le quali però ancora non è stato previsto un concorso pubblico?</p>	<p>Come meglio specificato dalle istruzioni trasmesse con Nota n. 1447 del 12/02/2021, ai fini della determinazione del contributo eventualmente spettante all'Ambito per l'anno 2021 debbono essere caricati sul SIOSS i dati, relativi al 2020 e previsionali per il 2021, inerenti agli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato effettivamente impiegati, in tutto o in parte, nei servizi di assistenza sociale dell'Ambito territoriale sociale.</p> <p>Su questa base, laddove sussistano i requisiti per l'accesso al contributo (superamento della soglia minima di un operatore ogni 6.500 abitanti), il Ministero procederà alla prenotazione delle risorse da erogarsi in favore degli ambiti nell'anno successivo (2022) con riferimento all'anno in corso (2021).</p> <p>Con particolare riferimento all'annualità in corso (2021), dovrà pertanto essere comunicata, a cura dell'Ambito territoriale sociale e mediante l'alimentazione degli appositi prospetti di calcolo, la quantità, espressa in termini di operatori equivalenti a tempo pieno, di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato che si prevede saranno impiegati nei servizi di assistenza sociale nell'anno in corso.</p> <p>Si tratta, pertanto, di dati previsionali, che ciascun Ente facente parte dell'Ambito territoriale dovrà fornire all'Ambito stesso ai fini del caricamento sul SIOSS, tenendo conto dei rapporti di lavoro cessanti e di quelli che si è programmato di attivare nell'anno. Tali dati devono trovare di norma rispondenza nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e, nel 2022, in sede di determinazione delle somme liquidabili agli ambiti con riferimento al concluso esercizio, saranno confrontati con quelli forniti nel prospetto relativo ai dati a consuntivo dell'anno precedente. In sede di controllo verranno confrontati con i dati a consuntivo 2021 del conto annuale del personale che ciascun Ente è tenuto a trasmettere al MEF, ai fini della verifica della necessaria coerenza.</p> <p>Ai fini dell'accesso al contributo non è dunque necessario che le procedure di reclutamento del personale che si prevede di assumere siano avviate, è</p>

		tuttavia indispensabile che siano programmate e realizzabili entro l'anno, per evitare di sottrarre dalla disponibilità del Fondo povertà (oggetto di altro apposito riparto) risorse che rimarranno inutilizzate.
14	Si richiede di conoscere se, come personale deputato al servizio sociale professionale, debba essere annoverato il solo personale con laurea e abilitazione di assistente sociale o anche personale preposto al distretto sociosanitario che abbia anche ulteriori qualifiche previste dalla Regione Lazio per il coordinamento dei Distretti Socio Sanitari, ovvero laurea e abilitazione in psicologia (DGR Lazio n.10 del 19.01.2021).	Come specificato nelle pubblicate istruzioni trasmesse con Nota n. 1447 del 12/02/2021, ai fini del computo degli operatori assunti a tempo indeterminato effettivamente impiegati nei servizi sociali dell'ambito, possono essere presi in considerazione unicamente gli operatori sociali con qualifica di assistente sociale.
15	L'assunzione compiuta da un singolo Comune per proprio conto, al di fuori degli accordi del distretto socio-sanitario di appartenenza, può essere computata ai fini dell'accesso al contributo?	Nel conteggio debbono essere inclusi tutti gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli enti facenti parte dell'ambito territoriale sociale, che prestino servizio per i servizi sociali dell'ambito stesso. Qualora sia soddisfatta questa condizione, e dunque l'assistente sociale in questione sia effettivamente impiegato nei servizi sociali dell'ambito e, nello specifico in una o più delle sottoelencate aree di attività e/o nella loro organizzazione e programmazione, si potrà senz'altro includerlo nel conteggio: <ol style="list-style-type: none"> 1. Segretariato sociale 2. Servizio Sociale Professionale 3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti 4. Persone con disabilità - Non autosufficienti 5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale) Diversamente, nel caso in cui l'assistente sociale dipendente a tempo indeterminato di uno dei Comuni dell'ambito territoriale sia assegnato ad altro settore o comunque impiegato per lo svolgimento di funzioni non riconducibile ad alcuna delle sopra elencate aree di attività (inclusa la loro organizzazione o programmazione), l'operatore non potrà essere incluso nel computo.
16	Con riferimento al 2021 è possibile procedere con le assunzioni necessarie a superare la soglia di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti per accedere al contributo?	Nell'evidenziare che, in coerenza con la finalità della norma, è senz'altro auspicabile che gli enti locali preposti provvedano a programmare e realizzare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali nella misura necessaria a garantire il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni pari a un

	<p>In tal caso, nel computo è possibile inserire oltre agli assistenti sociali che il Distretto socio-sanitario intende assumere nell'anno, anche quelli già in servizio in un singolo comune, al di fuori degli accordi del distretto?</p> <p>Nel caso confermate che se il numero x di assistenti sociali supera la soglia y (corrispondente ad 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti), rimanendo al di sotto del numero necessario a garantire un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, il contributo spettante sarebbe pari a $(x-y)*40.000$?</p>	<p>operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun Ambito territoriale della Nazione, preme evidenziare che ogni valutazione previsionale in merito, così come ogni scelta inerente la programmazione delle suddette assunzioni dipende dalle capacità assunzionali degli enti interessati e rientra nella responsabilità e nell'autonomia organizzativa e gestionale delle amministrazioni interessate.</p> <p>Ai fini dell'accesso al contributo non rilevano solo le nuove assunzioni ma anche il personale già in servizio, purché assunto a tempo indeterminato ed effettivamente impiegato nei servizi sociali dell'Ambito o dei Comuni che ne fanno parte, ed eccedente le soglie stabilite dalla norma.</p> <p>Ciò premesso si ribadisce che per ogni assistente sociale o frazione di assistente sociale assunto a tempo indeterminato ed effettivamente impiegato nei servizi sociali dell'Ambito che ecceda le soglie previste dall'art.1 c.797 della Legge di Bilancio 2021 è riconosciuto un contributo stabile quantificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • €. 40.000 per ogni operatore o frazione di operatore che superi il rapporto di 1 a 6.500, fino al raggiungimento del Livello essenziale delle prestazioni di 1 a 5.000; • €. 20.000 per ogni operatore o frazione di operatore che superi il rapporto di 1 a 5.000, fino al raggiungimento dell'ulteriore obiettivo di servizio di 1 a 4.000.
17	<p>Posto che, al comma 797 si dice "è attribuito un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;" e sottolineato che i servizi sociali indicati dall'articolo 22, comma 4, della Legge quadro n. 328/2000 devono essere considerati servizi pubblici essenziali anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante</p>	<p>Al riguardo si chiarisce preliminarmente che la norma si compone di due aspetti. Il primo riguarda l'introduzione di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni Ambito territoriale; il secondo riguarda l'erogazione a tale fine di un contributo. Ai fini del mero rispetto del livello essenziale, ciascun Comune può avvalersi di personale interno o esterno, anche assunto a tempo determinato. In altri termini, ai fini del rispetto del livello essenziale è necessario assicurare le funzioni svolte dagli assistenti sociali garantendo almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti anche se attraverso servizi svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione.</p> <p>Per l'accesso al contributo, invece, in coerenza con quanto previsto dalla norma, nel conteggio possono essere computati unicamente gli operatori con</p>

<p>convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, siamo a chiedere se nel conteggio da inoltrare entro il 28 febbraio 2021 debbano essere considerate tutte le assunzioni a tempo indeterminato, in termini di equivalente a tempo pieno, contrattualizzate con la propria azienda speciale consortile.</p>	<p>qualifica di assistente sociale effettivamente impiegati nei servizi sociali dell'ambito territoriale sociale, assunti a tempo indeterminato dai Comuni facenti parte dell'ambito o dagli enti a cui gli stessi partecipano o di cui si avvalgono per l'esercizio delle funzioni sociali di cui sono titolari, con specifico ed esclusivo riferimento ai seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unione di Comuni • Comunità Montane • Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune) • Istituzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (organismo strumentale del Comune) • Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari (art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Società della Salute (Azienda consortile riconducibile all'art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000 • Comune capofila, in caso di convenzione associativa di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000). <p>Pertanto, potranno essere computati gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dalla azienda speciale consortile istituita ai sensi degli artt. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000, mentre non potranno in alcun modo essere inclusi nel computo gli operatori dipendenti da soggetti aggiudicatari di appalti o concessioni, dai soggetti erogatori accreditati e/o comunque convenzionati, né, più in generale, dai soggetti con i quali siano stati stipulati, ai sensi del Codice dei Contratti di cui al D. lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. o del Codice del terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., contratti o convenzioni per la gestione dei servizi sociali di competenza e/o per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sociale di cui trattasi.</p>
<p>18 Gli Ambiti che non hanno ancora raggiunto l'obiettivo di un assistente sociale in servizio a tempo indeterminato ogni 6500 abitanti, in relazione al numero complessivo della popolazione residente nell'Ambito, a partire da quale momento potranno accedere al contributo?</p>	<p>Gli Ambiti che non raggiungono il rapporto 1 a 6500 abitanti possono usufruire del beneficio una volta che arriveranno al livello base considerato, cioè una volta che avranno assunto in servizio a tempo indeterminato almeno un assistente sociale ogni 6500 abitanti fino a coprire il numero complessivo di abitanti dell'Ambito. Così, ad esempio, se l'Ambito ha ventimila abitanti, dovranno essere stati assunti in servizio effettivo almeno 3 assistenti sociali a tempo indeterminato per</p>

		<p>accedere al contributo previsto dall'art.1, comma 797 e seguenti della legge di Bilancio 2021.</p> <p>Ad ogni modo, si precisa che il raggiungimento della soglia è fissato dalla norma a livello di Ambito, non di singolo Comune, e viene data la possibilità ai Comuni di riallocare i contributi anche in ragione delle rispettive volontà e capacità assunzionali.</p> <p>Per accedere alle risorse nell'anno in cui il requisito base è soddisfatto, le risorse dovranno essere prenotate l'anno prima, inserendo nei prospetti previsionali entro il 28 febbraio sul SIOSS, il personale che si prevede di avere in servizio in corso d'anno.</p>
19	<p>Nelle istruzioni operative, riguardo ai ruoli ricoperti dagli assistenti sociali all'interno degli enti locali, rientrano anche i ruoli dirigenziali?</p> <p>Nel caso in cui rientrino anche gli assistenti sociali con ruolo dirigenziale, in quale area di attività vanno inseriti?</p>	<p>Nel calcolo debbono essere computati tutti gli assistenti sociali, con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed oneri a carico dell'ente di appartenenza, effettivamente impiegati, in tutto o in parte, nei servizi di assistenza sociale dell'ambito territoriale sociale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, nello specifico, in una o più delle seguenti aree di attività e/o nella loro organizzazione e pianificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segretariato sociale 2. Servizio Sociale Professionale 3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti 4. Persone con disabilità - Non autosufficienti 5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale) <p>Ai fini del calcolo del numero di assistenti sociali in termini di equivalente a full time, potrà essere utilizzato il file di ausilio, disponibile alla pagina Potenziamento servizi del Fondo Povertà. Il file richiede di fornire il dato relativo alla posizione funzionale, dirigenziale o non dirigenziale, ricoperta dall'assistente sociale nell'Ambito.</p>
20	<p>Un Comune ha assunto assistenti sociali che lavorano per i servizi sociali del Comune e in qualità di Comune Capofila anche assistenti sociali per i servizi sociali dell'Ambito. Questi ultimi vanno computati nel calcolo degli assistenti sociali del Comune o dell'Ambito?</p>	<p>Ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti gli assistenti sociali effettivamente impiegati nei servizi sociali svolti nel territorio dell'Ambito Territoriale e nella loro organizzazione e pianificazione assunti a tempo indeterminato. Con riferimento ai soggetti che operano a livello di Ambito, nella compilazione del prospetto SIOSS i dati andranno inseriti nella casella Ambito. Nel caso di dubbi, per evitar doppi conteggi, il Comune Capofila dovrà coordinarsi con tutti i Comuni dell'Ambito di appartenenza.</p>

<p>21</p>	<p>Si chiede se le Quote Servizi del Fondo Povertà riferite alle annualità 2018, 2019 e 2020 possano essere impiegate per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato, ovvero se il rafforzamento dei servizi sociali indicato dalle Linee Guida sia perseguibile anche attraverso questa forma di assunzione.</p>	<p>La spesa imputabile all'assunzione di nuovi assistenti sociali da impiegare nei servizi sociali per il contrasto della povertà di cui all'art. 7 c. 1 del D.lgs n.147/ 2017 ad incremento della dotazione di personale già ricompreso nell'organico degli enti gestori è ammissibile a finanziamento a valere sulle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro.</p> <p>Pertanto, purché programmata e finalizzata al conseguimento degli obiettivi di rafforzamento dei servizi e degli interventi di contrasto della povertà previsti dei Piani attuativi locali in coerenza con il Piano Nazionale, la spesa derivante da eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato o dalla stabilizzazione del rapporto di lavoro degli assistenti sociali assunti precedentemente a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile può senz'altro essere ammessa a finanziamento a valere sulla Quota servizi del fondo per la povertà di competenza annuale degli ambiti territoriali sociali.</p> <p>Ferma restando l'ammissibilità della suddetta spesa, si rileva infine che ogni valutazione inerente alla fattibilità e sostenibilità futura dell'operazione di cui trattasi rientra nelle responsabilità e nell'autonomia organizzativa e gestionale delle amministrazioni interessate e dovrà trovare piena copertura e garanzie di continuità nei Bilanci e negli atti di programmazione degli enti datori di lavoro, su cui gravano gli oneri stipendiali del personale assunto a tempo indeterminato.</p>
<p>22</p>	<p>Un Ambito con assistenti sociali in servizio corrispondenti a 1 ogni 13.000 abitanti, può assumere nel 2021, mediante concorso pubblico, 5 assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato ai fini raggiungimento del rapporto di 1 ogni 5.000 abitanti e accedere così ai benefici previsti dalla legge 178/2020?</p>	<p>Ai fini dell'accesso al contributo di cui all'art.1 c.797 della Legge di Bilancio 2021, possono essere computati nel calcolo esclusivamente gli assistenti sociali assunti, o che si prevede di assumere a tempo indeterminato per l'espletamento delle funzioni e dei servizi dell'Ambito territoriale sociale.</p> <p>La norma è, infatti, finalizzata a promuovere il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale pari ad 1 operatore ogni 5.000 abitanti, mediante l'incentivazione di assunzioni stabili da parte degli enti titolari della funzione sociale.</p> <p>In riscontro all'informativa richiesta si conferma che, ai fini del raggiungimento del previsto standard nel 2021, l'Ambito e i Comuni che lo compongono possono, in base alle proprie capacità assunzionali, indire ed espletare nel 2021 un concorso pubblico per l'assunzione di 5 assistenti sociali a tempo pieno e</p>

		<p>indeterminato, in funzione del superamento del rapporto di 1 a 6.500 e del conseguente accesso al contributo nel 2022.</p> <p>Il personale che si prevede di avere mediamente in servizio nel corso del 2021 va indicato nell'apposito prospetto SIOSS relativo al corrente anno, al fine di prenotare le risorse del contributo per gli assistenti sociali a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti.</p> <p>Entro il 28 febbraio del prossimo anno, a consuntivo, andrà compilato il prospetto relativo al personale effettivamente in servizio nel 2021, sulla cui base verranno liquidate le risorse.</p>
23	<p>I case manager assistenti sociali dell'Ambito per il Reddito di Cittadinanza assunti a tempo indeterminato da azienda speciale consortile partecipata da alcuni Comuni dell'Ambito, in base a apposita convenzione per la gestione delle misure di inclusione sociale e socio-lavorativa, possono essere inclusi nel conteggio?</p>	<p>Come specificato nelle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 1447 del 12/02/2021, gli assistenti sociali da computare ai fini del calcolo sono tutti quelli effettivamente impiegati nei servizi sociali dell'Ambito territoriale sociale assunti a tempo indeterminato dai Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane che ne fanno parte, o da uno dei seguenti enti, a cui partecipino o di cui si avvalgano i sopra elencati enti territoriali ai fini dell'esercizio delle funzioni sociali di propria competenza istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune) • Istituzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (organismo strumentale del Comune) • Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari (art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Società della Salute (Azienda consortile riconducibile all'art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000 • Comune capofila, in caso di convenzione associativa di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000) <p>Tanto precisato, si ritiene possibile includere tali figure ai fini del suddetto calcolo, se la citata Azienda consortile è definita ai sensi dell'art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000.</p>
24	<p>Il singolo comune interessato al contributo può presentare la relativa domanda separatamente rispetto all'ambito di appartenenza?</p>	<p>La norma istitutiva del contributo è finalizzata a promuovere, mediante l'incentivazione delle necessarie assunzioni, il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale pari ad un operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun Ambito territoriale sociale, di cui alla L. n.328/2000, presente</p>

		<p>sul territorio nazionale, ovvero a garantire una copertura omogenea, stabile ed uniforme del servizio di assistenza sociale sull'intero territorio nazionale.</p> <p>In coerenza col dettato normativo, ai fini dell'accesso al contributo e della sua quantificazione, il calcolo degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato ed operanti nei servizi sociali del territorio è effettuato con riferimento all'intero Ambito territoriale sociale, che ne è assegnatario, e non con riferimento ai singoli Comuni che lo compongono e che concorrono, ciascuno con il personale a proprio carico reso disponibile, al raggiungimento delle previste soglie.</p> <p>Una volta che il contributo sarà riconosciuto all'Ambito, lo stesso potrà essere ripartito tra i Comuni che ne fanno parte e su cui gravano gli oneri stipendiali degli assistenti sociali computati nel calcolo, con le modalità previste dal pubblicato D.M. n.15 del 4 febbraio 2021, ovvero, ai sensi dell'art. 2 c.7 del medesimo Decreto, secondo i criteri alternativi eventualmente condivisi ed autonomamente adottati dagli enti locali sulla base delle funzioni effettivamente svolte da ciascuno e delle rispettive capacità assunzionali.</p>
25	<p>La nostra Unione di comuni ha a tempo indeterminato una assistente sociale che dal mese di settembre 2020 è in aspettativa per anni 5 per espletamento di mandato elettivo. Nessun altro ente dell'ambito può quindi conteggiarla. La dipendente in aspettativa è stata tuttavia sostituita con un'unità di personale a tempo determinato. Dobbiamo o meno conteggiare l'A.S. in aspettativa?</p>	<p>L'assistente sociale assunto a tempo indeterminato che sta fruendo di un periodo di aspettativa la cui durata, come nel caso di specie, copra l'intera annualità, potrà essere considerato solo nell'ipotesi in cui si provveda alla sua sostituzione con un'altra unità di personale, indicando gli effettivi periodi di servizio.</p>
26	<p>Nel nostro Ambito il Servizio Sociale è garantito da Assistenti Sociali con contratto a tempo determinato con il Comune Capofila. I tredici comuni dell'Ambito non hanno nella pianta organica la figura di Assistenti Sociali. Possiamo partecipare al finanziamento?</p>	<p>Il contributo è riconosciuto all'Ambito, per ogni assistente sociale eccedente la soglia base di uno ogni 6.500 abitanti, che sia assunto a tempo indeterminato impiegato nei servizi dell'ambito medesimo.</p> <p>Nel caso in esame la totalità degli assistenti sociali impiegati nei servizi sociali dell'ambito è assunta a tempo determinato, pertanto con riferimento all'anno 2021 l'ambito, e con esso i comuni che lo compongono, potrà accedere a contributo (liquidato nel 2022) unicamente nel caso in cui, sulla base delle proprie</p>

		<p>capacità assunzionali, si trovi nelle condizioni di poter prevedere e realizzare le assunzioni a tempo indeterminato necessarie a garantire il superamento della suddetta soglia base (1-6.500) entro l'anno corrente.</p> <p>In caso contrario l'ambito non potrà accedere a contributo per il 2021. Potrà tuttavia beneficiare del contributo in futuro, qualora maturassero le condizioni previste per l'accesso, ovvero, le necessarie assunzioni a tempo indeterminato fossero previste per le annualità successive al 2021.</p> <p>Ciò eventualmente, nel rispetto delle modalità e dei vincoli di Legge, anche attraverso la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato o, se presente, del personale con qualifica di assistente sociale assunto con contratto di lavoro flessibile.</p>
27	<p>Nella nostra Società della Salute (consorzio pubblico costituito dai Comuni della Zona-Distretto e dall'Azienda Sanitaria Locale (A.usl) di riferimento, le funzioni sociali dei Comuni sono delegate alla Zona-Distretto, ovvero alla Società della Salute e sono presenti assistenti sociali dipendenti dei Comuni e Assistenti sociali dipendenti della A.usl. L'organizzazione del servizio, in ragione dell'alta integrazione socio-sanitaria, prevede che tutti gli AS, in varie percentuali, siano impiegati, senza diversificazione di ente di appartenenza, nelle diverse aree di attività della Zona-Distretto SdS (segretariato sociale, servizio sociale professionale, Famiglia e minori, Anziani autosufficienti, Persone con disabilità, povertà e disagio adulti, nonché dipendenze e salute mentale.</p> <p>Possono essere conteggiati TUTTI ai fini del raggiungimento del rapporto 1 AS ogni 6500 abitanti?</p>	<p>Con riferimento al caso di specie e, in generale, per la totalità delle società della Salute della Regione Toscana, dovranno essere presi in considerazione nel computo unicamente gli assistenti sociali impiegati nella attività di assistenza sociale della zona-distretto i cui costi gravino, direttamente o indirettamente, sui bilanci dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale sociale di riferimento.</p> <p>Possono pertanto essere computati nel calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli assistenti sociali assunti direttamente e a tempo indeterminato dal Consorzio Società della Salute (SdS) per l'esercizio delle funzioni sociali delegate dai Comuni soci (e pertanto, di norma, con oneri contabilizzati tra i costi di parte sociale del Bilancio consortile); • gli assistenti sociali comandati al Consorzio SdS dai Comuni o dall'A.usl, con onere a carico della stessa SdS contabilizzati tra i costi di parte sociale del Bilancio consortile; • gli assistenti sociali assegnati funzionalmente al Consorzio SdS, i cui oneri stipendiali siano rimborsati ai Comuni o valorizzati nelle quote associative degli stessi Comuni soci (ricavi di parte sociale del Bilancio consortile); • gli assistenti sociali dipendenti dai Comuni soci eventualmente impiegati nei servizi sociali della zona-distretto (di norma coincidente con l'ambito), pur in assenza di comando o assegnazione funzionale al Consorzio SdS.

		<p>Di contro, non potranno in alcun caso essere computati nel calcolo gli assistenti sociali dipendenti dall'A.usl comandati, assegnati funzionalmente alla SdS o comunque impiegati dalla Zona-Distretto della A.usl per l'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e ad alta integrazione sanitaria di competenza del Servizio Sanitario Regionale delegate alla stessa zona-Distretto, e pertanto con oneri necessariamente a carico del Bilancio Aziendale.</p> <p>Si precisa che, laddove i relativi oneri stipendiali non siano a carico della SdS, i dati relativi al personale da computare nel calcolo da caricare sul SIOSS ai fini dell'accesso a contributo, dovranno essere acquisiti dagli enti datori di lavoro.</p>
28	<p>Nel nostro Ambito Territoriale le funzioni associate sono affidate ad un Comune Capofila, a seguito della sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000. Nella Piattaforma SIOSS, relativamente ai prospetti da compilare ci sono due prospetti per il Comune, uno come Comune Capofila, e uno come Comune. Quindi, è corretto compilare il prospetto legato al Comune capofila, indicando il solo personale con profilo di assistente sociale assegnato alle funzioni associate dell'Ambito e il prospetto del Comune per le sole funzioni afferenti i servizi Comunali?</p>	<p>Si conferma la correttezza della impostazione.</p>
29	<p>Con riferimento all'inserimento dei dati relativi agli assistenti sociali nella piattaforma SIOSS, vorrei chiedere un chiarimento in merito alla costruzione del file excel per l'anno 2021 (scheda anagrafica), da utilizzare per il calcolo delle unità.</p> <p>Come precisato nel webinar del 16 febbraio scorso, il file 2021 va costruito a partire dal file 2020, aggiungendo le date di cessazione previste per il 2021 e</p>	<p>Ai fini dell'utilizzo del foglio Excel per la previsione per il 2021, è necessario, dopo avere salvato il file relativo ai dati del 2020 con altro nome, aggiungere al file compilato per il 2020 i dati relativi a nuove assunzioni e cessazioni previste nel corso del 2021, come se avessero avuto luogo nel 2020, indicandone la relativa data ma sostituendo fittiziamente l'anno 2021 con il 2020. Relativamente alle cessazioni, si inserisca la medesima data sia per la data di inizio che per la data di fine. Il risultato, ai fini delle previsioni del 2021, è sufficientemente attendibile, essendo minimo lo scostamento dei risultati rispetto all'applicazione del riferimento ai giorni lavorativi del 2021. Con riferimento alle nuove assunzioni non è necessario ai</p>

<p>le assunzioni che si intendono effettuare nell'anno 2021, procedendo come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il personale che cesserà nel 2021, inseriamo la data di cessazione come se avvenisse nel 2020, cioè inseriamo giorno e mese corretti ma lasciamo l'anno 2020; • per il personale che assumeremo nel 2021, compiliamo una riga per ogni unità e indichiamo la data inizio inserendo il giorno e mese previsti e lasciando 2020 come anno <p>A questo punto, rimangono nel file 2021 le righe corrispondenti agli assistenti sociali cessati nel 2020. Come dobbiamo procedere? Non è possibile eliminare righe nel file, inoltre nelle istruzioni operative si precisa che non si possono saltare righe (punto 6 del foglio "istruzioni" inserito nel file excel "Allegato 2").</p>	<p>fini del calcolo compilare il campo nome e cognome nella anagrafica, purché siano compilati per ciascuna persona che si vuole assumere i campi "macrotipologia" (Dirigente/Non Dirigente) e la "data di inizio anno".</p> <p>In riferimento alle previsioni per l'anno corrente non serve compilare il foglio "AREA DI ATTIVITA".</p>
<p>30 Gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona con personalità giuridica di diritto pubblico, di cui alla legge regionale Lazio 22 febbraio 2019, n. 2, che svolgono attività diretta per i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 anche a mezzo di contratti di servizio e/o accordi di programma con le amministrazioni locali, sono da computarsi negli Ambiti territoriali sociali e, conseguentemente, contribuiscono alla definizione del rapporto tra assistenti sociali</p>	<p>Nella fattispecie delineata, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona svolge la sua attività a favore di Amministrazioni pubbliche della Regione a seguito di contratto di servizio o accordi di collaborazione, ma, di fatto, non rientra tra gli enti strumentali, in senso stretto, dei Comuni. Gli interventi ed in servizi sono affidati dai Comuni all'Azienda, ma l'Azienda non è controllata direttamente dai Comuni medesimi. Pertanto non è possibile considerare tra gli assistenti sociali quelli impiegati nei servizi territoriali, come non è possibile considerare tra gli assistenti sociali quelli operanti nei servizi medesimi ma dipendenti da enti del Terzo Settore, cui sono stati affidati i servizi.</p>

	impiegati nei servizi territoriali e popolazione residente?	
31	In relazione al conteggio degli assistenti sociali, chiedo come debba essere considerato un assistente sociale che ha un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio.	L'allegato 1 alla nota n. 1447 del 12 febbraio 2021 chiarisce che sono da considerare gli assistenti sociali in servizio assunti dal Comune. Nel caso di specie, poiché l'operatore in questione non è impiegato in alcun servizio, non potrà essere considerato relativamente al periodo di sospensione cautelare. Nel caso in cui abbia effettivamente prestato la propria attività nel corso del 2020, saranno indicate le date di inizio e di fine delle attività nel corso dell'anno.